



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 49 del 26 aprile 2020**

Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico. Disposizioni in materia di manutenzione a unità da diporto .

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

SENTITO il Responsabile del Servizio Emergenze di Protezione Civile Regionale nonché Responsabile regionale dell'Unità di Crisi dell'Emergenza Coronavirus ed il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che prevede che il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 6 del 12 marzo 2020 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in

applicazione del D.L. del 23 Febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico” che ha previsto che “la società TUA Spa e le società concessionarie dei servizi di TPL rimodulano i programmi di esercizio dei servizi di trasporto prevedendo fino al 3 aprile 2020, salvo diversa disposizione, l’applicazione dell’orario ordinario del periodo non scolastico, ed un’ulteriore riduzione, ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020, delle restanti percorrenze chilometriche fino ad un massimo del 50%”;

DATO ATTO che, a seguito della sopra citata Ordinanza, l’offerta dei servizi è stata rimodulata al fine di evitare ulteriori veicoli di contagio;

VISTO il Decreto Legge su COVID -19 c.d “Cura Italia“, n.18 ;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 8 del 17 marzo 2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D.L. del 23 Febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico” che ha previsto, modificando il punto n.1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 6 del 12 marzo 2020, per i servizi ferroviari la riduzione fino all’80% delle percorrenze;

DATO ATTO che, a seguito della sopra citata Ordinanza, l’offerta dei servizi ferroviari è stata ulteriormente rimodulata al fine di evitare ulteriori veicoli di contagio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che al fine di contenere la diffusione del contagio ha ulteriormente ristretto il novero delle attività produttive e delle attività lavorative consentite, limitandole a quelle ritenute strettamente essenziali, nonché delle motivazioni per spostamenti privati, riducendo di conseguenza in maniera consistente le esigenze di mobilità della popolazione;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.14 del 24 marzo 2020. Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico che ha disposto di ridurre i servizi di trasporto pubblico su gomma in concessione comunale e regionale da un minimo del 50% fino ad un massimo dell’80% delle percorrenze preservando esclusivamente le esigenze di mobilità conseguenti al DPCM 22 marzo 2020, ed in particolare quelle del pendolarismo lavorativo, in relazione alle attività ancora consentite, e per l’accesso alle strutture sanitarie;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

DATO ATTO che la tutela del personale del settore dei trasporti e dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall’adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”, che consentano precipuamente la riduzione dei picchi di traffico nel settore trasporti;

RITENUTO altresì in vista della imminente e parziale riattivazione delle attività produttive e industriali, di definire le prime Linee Guida, in linea con i redigenti indirizzi del Ministero delle

Infrastrutture, per assicurare la necessaria sicurezza dei servizi di trasporto pubblico al fine di tutelare gli utenti e il personale viaggiante;

TENUTO CONTO che l'art. 2 comma 12 del Dpcm del 10 aprile 2020 stabilisce che “Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”, nonché “la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione di beni e forniture”;

VISTE le Ordinanze n. 36 e n. 37, rispettivamente del 14 e 15 aprile 2020, con le quali, in ragione delle modifiche ed integrazioni intervenute a seguito dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, si dispone per gli stabilimenti balneari, i parchi acquatici, i parchi avventura e relative aree di pertinenza, di consentire l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali per comprovate attività di manutenzione e vigilanza;

TENUTO CONTO che il D.M. del MISE del 25 marzo 2020 - Nuovo Coronavirus – Modifiche al DCPM del 22 marzo 2020 ha disposto l'esenzione dalla sospensione delle attività aventi codice ATECO 33.15.00 afferente la “Riparazione e manutenzione di navi ed imbarcazioni da diporto”;

RITENUTO, pertanto, opportuno consentire lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

RITENUTO opportuno consentire, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;

RITENUTO, inoltre, opportuno specificare che i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;

RITENUTO di confermare, per tutto quanto non modificato dal presente provvedimento, quanto disposto dalle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 6, 8 e 14 rispettivamente del 12, 17 e 24 marzo 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

1. di adottare le seguenti misure di carattere generale per i responsabili dei servizi di trasporto:
 - devono essere previsti sistemi informativi e divulgativi sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti etc.);
 - la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori

e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità). Particolare attenzione va prestata alla disinfezione dei locali aziendali comuni quali mense, sale attese, servizi igienici;

- devono essere installati, ove possibile, dispenser di soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
 - la vendita di biglietti deve essere effettuata, ove possibile, con sistemi telematici ed in ogni caso non a bordo dei mezzi;
 - il personale viaggiante, e in particolare quello che ha rapporti con il pubblico, deve utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). Tale regola può essere derogata per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti) che opera da solo in cabina;
 - devono essere predisposte le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza, con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio per motivi di sicurezza sanitaria;
 - devono essere distribuiti ai conducenti prodotti disinfettanti specifici per la pulizia delle mani e del posto guida;
2. di adottare le seguenti misure di carattere generale per gli utenti del servizio di trasporto:
- non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, congiuntivite);
 - acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app;
 - nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso;
 - seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
 - utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza;
 - sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;
 - evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
 - usare una adeguata protezione del naso e della bocca (mascherina) o, in assenza, indumento di stoffa;
3. di adottare le seguenti norme specifiche per i gestori di servizi di Trasporto Pubblico Locale stradale:
- procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali;
 - mettere in atto accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamento di almeno un metro dai passeggeri e l'uso di dispositivi di sicurezza da parte del personale addetto;
 - organizzare la salita e la discesa dei passeggeri dai mezzi in modo che avvengano secondo flussi ordinati e, ove possibile, separati al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziate delle porte;
 - contrassegnare sui mezzi i posti che non possono essere occupati con un marker in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra passeggeri;
 - sospendere la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo da parte del personale;

- installare, ove possibile, apparati per l' acquisto self-service dei biglietti, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. Gli apparati devono essere sanificati più volte al giorno;
 - mettere a disposizione a bordo dei mezzi flaconi di gel igienizzante per mani a base alcolica;
 - predisporre a bordo dei mezzi un kit aggiuntivo di prodotti specifici da utilizzare in caso di necessità: guanti monouso, mascherina e gel disinfettante;
 - attivare, ove compatibile con le caratteristiche del servizio, e quindi in particolare per i servizi extraurbani, un sistema di prenotazione del viaggio (anche attraverso strumenti informatici) che consenta loro di individuare per tempo il numero di veicoli da impegnare;
4. di adottare le seguenti norme specifiche per i gestori di servizi di Trasporto ferroviario:
- provvedere ad informare la clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
 - misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
 - notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l' accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
 - incentivare sistemi di vendita di biglietti on line;
 - nelle principali stazioni si deve provvedere a:
 - gestione dell' accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l' incontro di flussi di utenti;
 - interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione ed evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
 - previsione di percorsi a senso unico all' interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
 - attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
 - installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l' igiene delle mani dei passeggeri;
 - regolamentazione dell' utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
 - diffusione di annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme, invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
 - uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli addetti in stazione;
 - limitazione dell' utilizzo delle sale di attesa e rispetto, al loro interno, delle regole di distanziamento;
 - raccomandabili controlli della temperatura corporea ai gate, prevedendo misure di gestione di passeggeri o operatori con temperatura uguale o superiore ai 37,5° C;
 - a bordo treno si deve provvedere a:
 - posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
 - eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell' aria all' interno delle carrozze ferroviarie;
 - sanificazione sistematica;

- uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli addetti e per gli utenti;
 - potenziamento dei servizi di igiene e decoro;
 - previsione di flussi di salita e discesa separati in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare a sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;
 - applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
5. di adottare le seguenti norme specifiche per i servizi di trasporto non di linea:
- oltre alle previsioni di carattere generale, va evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente;
 - sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza; in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero;
 - nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie;
 - il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione;
6. di confermare, per tutto quanto non modificato dal presente provvedimento, quanto disposto dalle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 6, 8 e 14 rispettivamente del 12, 17 e 24 marzo 2020;
7. che è consentito lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;8;
8. che sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e/o delle imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;
9. che i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;
10. sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio;
11. sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto;

12. di dare atto che il presente provvedimento può essere aggiornato ed integrato, anche in relazione ad emanande disposizioni legislative nazionali. Allo stesso modo, le misure adottate sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19;
13. che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento;
14. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti territorialmente competenti, ai comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle aziende di TPL regionali e alle Capitanerie di Porto.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Dipartimento DPE
Ing. Emidio Primavera
firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio
Arch. Pierpaolo Pescara
firmato digitalmente

Assessore al Demanio
Arch. Nicola Campitelli
firmato digitalmente

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio
firmato digitalmente